



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio IX - Ambito territoriale di Ragusa

TRIBUNALE DI RAGUSA

Sez. Lavoro

(R.G. 1422/2024)

MEMORIA DIFENSIVA

PER

Il **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (80185250588) in persona del Ministro *pro tempore*, l'I.I.S. "Q. Cataudella" di Scicli, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., giusta nota di patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania prot. n. 46079 del 18.06.2024 (**all. 1**), dalla Dott.ssa Viviana Assenza e dal Dott. Dario Carlo Roberto Giunta, rispettivamente, Dirigente e Funzionario dell'Ufficio in intestazione, con domicilio telematico eletto alla p.e.c. usprg@postacert.istruzione.it, depositata nei registri del Ministero della Giustizia;

Resistenti

Nel ricorso ex art. 414 c.p.c.

promosso da

Re Denis, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Vernuccio;

Ricorrente

Riferimenti: Dario Carlo Roberto Giunta, 0932 - 658824, dariocarloroberto.giunta@istruzione.it



Via Giordano Bruno n° 2 – 97100 Ragusa - Tel. 0932/658811

E-mail: usp.rg@istruzione.it - PEC: usprg@postacert.istruzione.it - www.rg.usr.sicilia.it





Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio IX - Ambito territoriale di Ragusa

L'odierno ricorrente ha presentato domanda di aggiornamento della propria posizione in seno alle Graduatorie di III fascia del personale A.T.A. della provincia di Ragusa, relativamente ai profili di Assistente Tecnico, Assistente Amministrativo e Collaboratore scolastico.

In questa sede, si duole dell'attribuzione di punti 0.6 in ragione d'anno - in luogo del punteggio di punti 6 in ragione d'anno - per il servizio militare svolto, non in costanza di rapporto, tra il 24.03.2003 e il 23.03.2004.

Con il presente atto si costituisce l'Amministrazione scolastica deducendo la destituzione in fatto e la carenza di pregio in diritto delle affermazioni fatte da parte ricorrente per le seguenti ragioni

IN FATTO E IN DIRITTO

Il ricorso di parte avversaria è infondato.

La premessa da cui muovere il ragionamento è costituita dalla diversa valutazione del servizio militare prestato in costanza o non in costanza di rapporto.

Tale distinzione, tutt'altro che irragionevole, poggia sull'esigenza, facilmente intuibile, di compensare - con un punteggio maggiore - il servizio militare prestato in costanza di rapporto, atteso che solo questo tipo di servizio è causa di sospensione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla volontà del cittadino. Diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento in danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione.

Riferimenti: Dario Carlo Roberto Giunta, 0932 - 658824, dariocarloroberto.giunta@istruzione.it



Via Giordano Bruno n° 2 - 97100 Ragusa - Tel. 0932/658811

E-mail: usp.rg@istruzione.it - PEC: usprg@postacert.istruzione.it - www.rg.usr.sicilia.it





Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio IX - Ambito territoriale di Ragusa

Tale tesi è stata accolta da numerose sentenze del Giudice Amministrativo, le quali, di conseguenza, hanno ritenuto legittimo il D.M. n. 50/2021 (**all. 2**) nella parte in cui attribuisce un punteggio diverso a seconda che si versi nella prima o nella seconda delle circostanze sopra menzionate.

Segnatamente, il T.A.R. Lazio, sez. III bis, sent. 8253/2021 ha, testualmente, statuito che <<Con riguardo al servizio di leva in costanza di nomina (non) può infine fondatamente parlarsi di discriminazione, dovendosi ritenere che colui che è temporaneamente assente dall'attività di docenza per assolvere l'obbligo di leva (con diritto alla conservazione del posto) non debba essere penalizzato rispetto a coloro che tale obbligo non hanno dovuto assolvere; al contrario, una simile considerazione non avrebbe senso nel caso di servizio di leva prestato prima di qualsiasi incarico di docenza, caso in cui il servizio di leva non è differente da altre situazioni, obiettive ed indipendenti dalla volontà del singolo (ad es., la malattia), che potrebbero ritardare l'accesso agli incarichi di insegnamento>>.

Prima ancora, il Consiglio di Stato, sez. VI, con sent. 2743/2020, così si pronunciava: <<In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla «posizione di lavoro» (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione>>.

Dunque, la questione è già stata abbondantemente affrontata dalla giurisprudenza che, ormai da tempo, sulla scorta dell'evidente esigenza di non penalizzare i soggetti che,

Riferimenti: Dario Carlo Roberto Giunta, 0932 - 658824, dariocarloroberto.giunta@istruzione.it



Via Giordano Bruno n° 2 – 97100 Ragusa - Tel. 0932/658811

E-mail: usprg@istruzione.it - PEC: usprg@postacert.istruzione.it - www.rg.usr.sicilia.it





Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio IX - Ambito territoriale di Ragusa

già in rapporto con la P.A., siano tenuti ad assolvere l'obbligo di servizio militare, ha riconosciuto la legittimità della distinzione tra servizio prestato in costanza di rapporto e servizio non prestato in costanza di rapporto e, di conseguenza, l'operato dell'Amministrazione.

Ragionando *a contrario*, ossia equiparando le due situazioni, si creerebbe un'inammissibile disparità di trattamento tra chi, per propria volontà e non in costanza di rapporto, abbia prestato servizio presso l'Amministrazione militare e chi, invece, nella medesima situazione, abbia prestato servizio presso qualsiasi altra amministrazione dello Stato, ancorché entrambe siano diverse da quella scolastica.

In ultima analisi, deve ritenersi del tutto inconferente il riferimento di parte ricorrente alla pronuncia n. 5679/2020 della Suprema Corte, occupatasi del tema della valutabilità o meno del servizio militare.

Nel caso che occupa, non si pone tale problematica in quanto il servizio militare è, in ogni caso, valutato, sebbene in modo diverso in relazione alle circostanze, alla stregua del D.M. 50/2021 e delle motivazioni sopra esposte.

Occorre ricordare, da ultimo, che codesto Ill.mo Tribunale, con le sentenze nn. 866/2023, 976/2024 e 977/2024, ha già avuto occasione di accertare la legittimità del D.M. n. 50/2021 e, di conseguenza, dell'operato dell'Amministrazione, richiamando, inoltre, la recentissima sentenza n. 22429/2024 con la quale la Suprema Corte ha confermato la legittimità della regolamentazione del citato D.M.

Le argomentazioni sopra svolte conducono a dichiarare infondato il ricorso di parte ricorrente.

Riferimenti: Dario Carlo Roberto Giunta, 0932 - 658824, dariocarloroberto.giunta@istruzione.it



Via Giordano Bruno n° 2 – 97100 Ragusa - Tel. 0932/658811

E-mail: usp.rg@istruzione.it - PEC: usprg@postacert.istruzione.it - www.rg.usr.sicilia.it





Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio IX - Ambito territoriale di Ragusa

Per altro verso, sulla materia si è formata una copiosa giurisprudenza – anche di legittimità, nonché di codesto Ill.mo Tribunale – in senso favorevole all'Amministrazione, con la conseguenza che si ritiene opportuna una condanna alle spese di parte ricorrente.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, quanto affermato dalla ricorrente appare del tutto privo di fondamento giuridico e, per tali ragioni, il Ministero convenuto precisa le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:

- nel merito, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto per i motivi sopra esposti ovvero con qualsivoglia statuizione;
- condannare parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Si allegano, i seguenti documenti:

- 1) nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania prot. n. 46079 del 18.06.2024;
- 2) D.M. n. 50/2021.

La Dirigente

Viviana Assenza

Riferimenti: Dario Carlo Roberto Giunta, 0932 - 658824, dariocarloroberto.giunta@istruzione.it



Via Giordano Bruno n° 2 – 97100 Ragusa - Tel. 0932/658811

E-mail: usp.rg@istruzione.it - PEC: usprg@postacert.istruzione.it - www.rg.usr.sicilia.it

